SENTENZA DELLA CORTE
DEL 18 FEBBRAIO 1976 [1]

Carstens Keramik GmbH e August Hoff contro Oberfinanzdirektion Frankfurt am Main (domanda di pronunzia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof)

«Ceramiche»

Cause riunite 98 e 99-75

Massime

1. *Tariffa doganale comune — Interpretazione — Mancanza di disposizioni comunitarie — Convenzione sulla nomenclatura di Bruxelles — Note esplicative — Valore*

2. *Tariffa doganale comune — Sotto-voci 69.12 A e 69.12 C; 69.13 A e 69.13 C — Interpretazione — Delimitazione*

1. È pacifico che, nel silenzio della disciplina comunitaria, in mancanza di note esplicative o in assenza di ulteriori chiarimenti da parte dell'autorità comunitaria, le note esplicative della nomenclatura di Bruxelles hanno il valore di mezzo idoneo per l'interpretazione delle voci della TDC.
2. L'interpretazione e la delimitazione delle sotto-voci 69.12 A e 69.12 C (vasellame «in terracotta comune» e «in terracotta fine») e delle sottovoci 69.13 A e 69.13 C (oggetti di arredamento e di ornamento «in terracotta fine») e delle sottovoci 69.13 A e 69.13 C (oggetti di arredamento e di ornamento «in terracotta comune» e «in altre materie ceramiche») devono effettuarsi in funzione della finezza della grana e dell'omogeneità di struttura, cosicché è impossibile includere tra i prodotti di terracotta comune un prodotto di struttura molto fine ed omogenea.
Il parere relativo alla voce 69.08 — emesso, nel giugno 1972, dal comitato per la nomenclatura, istituito dal regolamento del Consiglio CEE, n. 97/69 — benché non abbia efficacia vincolante e riguardi una voce diversa da quella di cui trattasi nella fattispecie, appare come un'indicazione utile nel senso sopraddetto.

Nelle cause riunite 98 e 99-75,

aventi ad oggetto la domanda di pronunzia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del trattato CEE dal Bundesfinanzhof nelle cause dinanzi ad esso pendenti fra

1 — Lingua processuale: il tedesco.

CARSTENS KERAMIK GMBH TÖNNIESHOF, Fredelsloh über Northeim (causa 98-75)

AUGUST HOFF, Norimberga-Großgründlach (causa 99-75)

e

OBERFINANZDIREKTION FRANKFURT AM MAIN (Direzione generale amministrazione finanziaria Francoforte)

domanda vertente sull'interpretazione delle voci 69.12 A, 69.12 C, 69.13 A e 69.13 C della tariffa doganale comune (regolamento n. 950/68 del Consiglio, GU n. L 172 del 22 luglio 1968, pag. 1, emendata da ultimo dal regolamento n. 3000/75 del Consiglio, GU n. L 304 del 24 novembre 1975, pag. 1) circa la classificazione di alcuni prodotti di ceramica,

LA CORTE,

composta dai signori: R. Lecourt, presidente; H. Kutscher e A. O'Keeffe, presidenti di sezione; A. M. Donner, J. Mertens de Wilmars, M. Sørensen e A. J. Mackenzie Stuart, giudici;

avvocato generale: A. Trabucchi;
cancelliere: A. Van Houtte,

ha pronunziato la presente

SENTENZA

In fatto

La sentenza di rinvio e le osservazioni scritte presentate in forza dell'art. 20 dello statuto della Corte di giustizia delle CC.EE. si possono riassumere come segue:

I — Gli antefatti ed il procedimento

1. Nel marzo 1972 la Carstens Keramik chiedeva all'Oberfinanzdirektion di Francoforte un parere vincolante circa la classificazione doganale di vasi importati dalla Romania, alti ca. 15 cm, di forma ornamentale semplice.

L'Oberfinanzdirektion comunicava che tali vasi andavano classificati sotto la voce 69.13 C della TDC in quanto «suppellettili ornamentali di terracotta fine (vasi)».

Nell'ottobre 1972 la ditta Hoff interpellava la stessa direzione circa la classifi-

cazione di coppette, con o senza impugnatura, importate dall'Ungheria e dalla Bulgaria.

L'Oberfinanzdirektion classificava gli oggetti sotto la voce 69.12 C II della TDC, come «vasellame di terracotta fine, multicolore (coppette con o senza impugnatura)».

Gli importatori facevano opposizione a tali classificazioni: la Carstens obiettava che sarebbe stato corretto classificare i prodotti non sotto la voce 69.13 C, bensì sotto la voce 69.13 A. La ditta Hoff riteneva invece che la voce 69.12 A fosse più idonea della voce 69.12 C.

2. Le voci doganali di cui trattasi sono suddivise come segue:

69.12 Vasellame e oggetti di uso domestico o da toletta, di altre materie ceramiche:
- A. di terracotta comune
- B. di grès
- C. di terracotta fine o di terraglia:
 - I. bianca o unicolore
 - II. altri
- D. di altre materie ceramiche

69.13 Statuette, oggetti di fantasia, di arredamento o di ornamento anche personale:
- A. di terracotta comune
- B. di porcellana
- C. di altre materie ceramiche

3. L'Oberfinanzdirektion respingeva le opposizioni, cosicché gli importatori adivano il Bundesfinanzhof.

Con ordinanza 5 agosto 1975, il Bundesfinanzhof ha sospeso il procedimento in entrambe le cause per interpellare la Corte di giustizia, a norma dell'art. 177 del trattato, sulle seguenti questioni:

Come si debbano interpretare e come si possano distinguere l'una dall'altra le nozioni di «oggetti di arredamento o di ornamento di terracotta comune» (voce 69.13 A della tariffa doganale comune) e di «oggetti di arredamento o di ornamento di altre materie ceramiche» (voce 69.13 C della tariffa doganale comune) (causa 98-75).

Come si debbano interpretare e come si possano distinguere l'una dall'altra le nozioni di «vasellame di terracotta comune» (voce 69.12 A della tariffa doganale comune) e di «vasellame di terracotta fine» (voce 69.12 C della tariffa doganale comune) (causa 99-75).

4. Dalle due ordinanze del Bundesfinanzhof risulta che le parti hanno svolto i seguenti argomenti:

L'*Oberfinanzdirektion* ha invocato una «decisione tariffaria della Commissione» del 19 giugno 1972, con cui delle piastrelle di ceramica scura, di struttura fine ed omogenea, sono state classificate nella voce 69.08 B II, come «altre piastrelle, di altre materie ceramiche». Da tale decisione si arguirebbe che, per individuare, secondo le espressioni della tariffa doganale, i prodotti «di terracotta comune» e «di altre materie ceramiche», l'elemento determinante è la qualità oggettiva del prodotto, cioè la finezza e l'omogeneità della struttura e non il modo di fabbricazione, né quindi la raffinazione o la lavorazione dell'argilla. Secondo l'Oberfinanzdirektion l'espressione «prodotti di terracotta comune» che ricorre sia alla voce 69.08 B I sia nelle voci 69.12 A e 69.13 A può venir interpretata soltanto in modo uniforme.

La *Carstens Keramik* ha sostenuto che la «decisione tariffaria» invocata dall'Oberfinanzdirektion non può valere per prodotti artigianali come quelli della voce 69.13. Le piastrelle, fabbricate in serie, non si possono assimilare al vasellame artigianale, per il quale si impiega argilla di qualità diversa. Il vasellame artigianale, fatto di terracotta ordinaria, cioè di argilla estratta da una sola cava, può avere una struttura fine.

L'aspetto della struttura non ha quindi rilevanza per la classificazione doganale dei prodotti artigianali. Nella fattispecie è

impossibile classificare la merce in base all'aspetto della sua struttura, si deve invece tener conto del sistema di preparazione, della raffinazione dell'argilla.

La Carstens si richiama ad una dichiarazione rilasciata nel paese d'origine; i prodotti sono di terracotta comune, impastata senza aggiunte o mescolanze di altri prodotti e modellata a mano.

Se tuttavia la classificazione doganale del prodotto dovesse effettuarsi secondo criteri qualitativi obiettivamente rilevabili, si dovrebbero prendere in considerazione tutti gli aspetti qualitativi della merce da classificare, e a questo scopo si dovrebbe esaminare un gran numero di esemplari.

L'*Oberfinanzdirektion* rileva che l'unico elemento determinante per la soluzione della controversia dovrebbero essere le caratteristiche del campione ormai identificato, sotto il profilo doganale, e presentato a suo tempo per ottenere il parere sulla classificazione.

La *ditta Hoff* sostiene a sua volta che la «decisione tariffaria della Commissione» non può venir invocata per la classificazione di cui trattasi.

Essa pure si richiama alla dichiarazione del paese d'origine e ad una garanzia del fornitore che le merci in questione non sono ceramica fine, ma terracotta comune senza additivi.

Pur se si adottano i criteri di classificazione su cui si fonda la decisione tariffaria della Commissione, le informazioni ufficiali in materia doganale, che vincolano l'amministrazione, risultano errate. L'errore risiede nel fatto che l'Oberfinanzdirektion non ha tenuto conto dell'entità né della natura dei corpi estranei. Inoltre la terracotta comune si distingue dalla ceramica fine soprattutto per la porosità del prodotto finito.

L'*Oberfinanzdirektion* ritiene erroneo il criterio distintivo imperniato sulla porosità, invocato dalla controparte.

5. Nelle ordinanze di rinvio il Bundesfinanzhof dichiara fra l'altro che:

«La decisione tariffaria del 19 giugno 1972 ... concernente le piastrelle «di terracotta comune» (voce 69.08) rappresenta la soluzione d'un caso specifico e non può costituire un precedente vincolante per la definizione della presente controversia. Inoltre, i criteri distintivi enunciati nella predetta decisione non corrispondono a quelli contenuti nelle note esplicative di Bruxelles, cui si ispirano anche le note della tariffa doganale comune.

Nelle note esplicative di Bruxelles (si confronti il subcapitolo II, sez. II A...) si trova, nella parte dedicata al cap. 69, una più dettagliata definizione del termine «terracotta comune». Tali note, nell'elencare i prodotti compresi nella voce doganale 69.12 (oggetti di altre materie ceramiche diverse dalla porcellana), precisano:

«Oggetti di ceramica a pasta porosa: a differenza della porcellana essi sono permeabili ai liquidi e non trasparenti; sono inoltre facilmente scalfibili da una punta di ferro e aderiscono alla lingua. Essi possono essere di due specie:

1. Oggetti d'argilla comune ferrosa o calcarea (argilla per mattoni): presentano una ceramica terrosa ed opaca ed una pasta colorata (generalmente bruna, rossa o gialla). Possono essere smaltati.
2. Oggetti di terraglia...»

Dalle predette note si evince che speciali caretteristiche degli oggetti d'argilla comune sono: la porosità, il colore e l'opacità della ceramica, nonché una particolare struttura chimica del materiale. Si tratta inoltre di oggetti che vengono cotti a temperature inferiori a quelle praticate per la cottura degli oggetti «d'argilla filtrata e mescolata ad acqua» e nei quali l'omogeneità e la finezza di grana della ceramica può almeno in parte essere anche un effetto della temperatura di cottura. Nella decisione tariffaria della Commissione si considera invece elemento distintivo dell'argilla comune rispetto alle altre materie ceramiche esclusivamente

l'omogeneità e finezza della grana, con la motivazione che tali caratteristiche si possono ricondurre ad una raffinazione intensiva del materiale.»

6. Le ordinanze del Bundesfinanzhof sono state registrate nella cancelleria della Corte l'11 settembre 1975.

A norma dell'art. 20 del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia della CEE, la Commissione ha presentato osservazioni scritte tramite il suo consigliere giuridico Jean Amphoux, assistito dal signor Manfred Beschel, membro del servizio giuridico.

Con ordinanza 11 dicembre 1975 la Corte, su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, ha deciso di riunire le cause per il procedimento orale.

La Corte, su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, ha stabilito di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.

II — Osservazioni scritte presentate alla Corte

Delineati i criteri di classificazione dei prodotti e degli oggetti di ceramica ottenuti con lavorazioni specializzate, la *Commissione* sottolinea la quasi impossibilità di distinguere astrattamente fra loro i vari prodotti di ceramica.

Le questioni pregiudiziali sono formulate in modo astratto e generale: onde rispondere allo scopo del procedimento pregiudiziale, le questioni vanno cionondimeno risolte alla luce dei fatti che stanno alla base della controversia, affinchè il giudice nazionale possa pronunciarsi sul caso concreto in modo conforme al diritto comunitario.

Esaminando le voci della tariffa doganale comune e le disposizioni della nomenclatura i Bruxelles, la Commissione rileva che la nozione di «terracotta comune» appare in varie voci della tariffa doganale. Volendo definirla, per motivi di chiarezza e di certezza giuridica si deve partire dal principio che le nozioni più volte ripetute nella tariffa doganale comune vanno interpretate nello stesso modo e che i presupposti concettuali elaborati vanno assunti come criterio generale distintivo per classificare esattamente una merce.

Scotto il profilo metodologico, appare opportuno risolvere la questione tenendo presenti anzitutto le caratteristiche della «terracotta comune». Onde precisare tale nozione, si deve far richiamo alla struttura generale della tariffa doganale comune ed agli elementi in base ai quali la si deve interpretare.

Oltre ad alcuni rilievi molto generici, la tariffa doganale comune non fornisce — di per sé — alcun indizio che consenta di dare la definizione richiesta.

È opportuno richiarmarsi alle note esplicative della nomenclatura di Bruxelles, valido strumento d'interpretazione della tariffa doganale comune specie dal momento che le note esplicative comunitarie della tariffa doganale comune vi fanno esplicitamente rinvio.

Dopo un esame delle note esplicative della nomenclatura di Bruxelles al cap. 69 (cfr. cap. II, sez. II A, 1) la Commissione sostiene, a proposito della nozione di «terracotta comune», che la materia prima di cui essa si compone è una materia semplice, normalmente grossolana, che presenta impurità ed è detta terra da mattoni. È opportuno tener conto anche dei seguenti criteri supplementari: porosità e colore dell'impasto, permeabilità, opacità, scalfibilità degli oggetti da parte dell'acciaio, frattura ruvida, terrosa e «aderente alla lingua».

La «decisione tariffaria» del 19 giugno 1972, invocata dall'Oberfinanzdirektion non vieta di seguire tali criteri, anzi li precisa e li applica ad un caso concreto, Essa ha anzi impiegato, seguendo un ragionamento a contrario, i criteri già accolti, cosicché, se si riscontrano caratteristiche

(struttura fine ed omogenea) opposte a quelle della terrocotta ordinaria (grossolana, impura) è da escludersi la classificazione tra i prodotti di terracotta ordinaria.

La «decisione tariffaria» non costituirebbe d'altronde una decisione in senso giuridico (con forza vincolante) ma solo un parere fornito dal comitato della nomenclatura, per risolvere un preciso quesito. La «decisione» tuttavia — per quanto qui c'interessa — contiene un'indicazione essenziale per l'interpretazione della tariffa doganale comune.

Nel caso specifico cui si riferiva la «decisione tariffaria», le particolarità rilevate erano che l'argilla, da cui era ottenuta la ceramica, era stata sottoposta ad una preparazione speciale. Non si può però giungere alla conclusione opposta che sia oggettivamente terracotta ordinaria ogni prodotto che non risulti essere stato sottoposto a preparazione.

Si può reperire, generalmente in quantità ridotta, argilla di purezza eccezionale. In questo caso si deve piuttosto far riferimento alla qualità oggettiva e manifesta del prodotto, conformemente ai principi generali della classificazione.

Se si seguono i criteri esposti sopra, si può operare una distinzione tra prodotti «di terracotta comune» e «prodotti di altre materie ceramiche». Per poter però classificare dei vasi di ceramica sotto la voce 69.13 C e le stoviglie di ceramica sotto la voce 69.12 C, si deve aver anzitutto la certezza che essi non rientrano in alcun'altra voce della tariffa doganale comune.

A conclusione di tali considerazioni, la Commissione propone di risolvere come segue la questione sollevata dal Bundesfinanzhof nella causa 98-75:

«1) Gli oggetti d'arredamento o ornamentali fabbricati con semplice argilla da mattoni, che siano porosi, permeabili, opachi, scalfibili dall'acciaio, presentino struttura grossolana e non omogenea ed una frattura terrosa «aderente alla lingua», vanno classificati nella voce 69.13 A in quanto prodotti di terracotta comune.

2) Gli oggetti di arredamento o ornamentali che non presentino le caratteristiche essenziali della terracotta comune né quelle prescritte per venir classificati nella voce 69.13 B rientrano nella voce 69.13 C. Scarsa rilevanza ha in proposito il fatto che la miglior qualità di detti prodotti rispetto a quelli di semplice terracotta sia dovuta ad una preparazione particolare o alla raffinazione dell'impasto di argilla.»

Nella causa 99-75 la soluzione dovrebbe invece essere la seguente:

«1) Le stoviglie di ceramica fabbricate con semplice argilla da mattoni, che siano porose, permeabili, opache, scalfibili dall'acciaio, presentino struttura grossolana e non omogenea ed una frattura terrosa «aderente alla lingua», vanno classificate sotto la voce tariffaria 69.12 A, in quanto prodotti di terracotta comune.

2) Le stoviglie di ceramica che non presentino le caratteristiche essenziali della terracotta comune, nè quelle necessarie per venir classificate sotto le voci tariffarie 69.11, 69.12 B o 69.12 D, rientrano nella voce 69.12 C. Non ha rilevanza a questo proposito il fatto che la miglior qualità di detti prodotti rispetto a quelli di semplice terracotta sia dovuta ad una preparazione particolare o alla raffinazione dell'impasto di argilla.»

A proposito di quest'ultima soluzione, la Commissione sottolinea che la definizione delle stoviglie di porcellana non solleva problemi nella fattispecie, giacchè le caratteristiche chimiche e fisiche della materia prima e le caratteristiche del prodotto vero e proprio sono relativamente ben definite. Lo stesso può dirsi per i prodotti di ceramica considerati come grès ceramici e delle stoviglie di ceramica classificate sotto la voce 69.12 D.

Nell'udienza del 14 gennaio 1976 la Carstens Keramik, rappresentata dall'avvocato Rudolf Bibrach di Göttingen; la

August Hoff, rappresentata dall'avvocato Friedrich Vogel di Norimgberga; e la Commissione, rappresentata dal signor Jean Amphoux, in qualità di agente, assistito dal signor Manfred Beschel, hanno svolto osservazioni orali.

Durante questa udienza sono stati esposti alcuni punti nuovi che si possono così riassumere:

Le *attrici nelle cause principali* giudicano auspicabile un'interpretazione uniforme dell'espressione «terracotta ordinaria», che compare in varie voci doganali. Questa uniformità d'interpretazione è resa difficile dalla diversità d'impiego dei vari oggetti e del fatto che, di volta in volta, sono necessarie materie prime di tipo diverso. La nozione di «terracotta comune» elaborata dalla Commissione è molto difficile da applicare, poichè non sono stabiliti i limiti dell'omogeneità e della finezza di struttura entro i quali è consentito classificare le merci in detta categoria. La classificazione si effettua quindi secondo impressioni assolutamente soggettive; perciò la definizione deve prescindere dalle nozioni di omogeneità e finezza della struttura, che per di più non figurano nelle note esplicative della nomenclatura di Bruxelles.

Nel redigere le voci della TDC, il legislatore aveva in mente una suddivisione del tutto diversa: il termine «terracotta comune» sta unicamente ad indicare merci di qualità e valore inferiori, prodotte con argilla comune, in contrapposizione ai grès ceramici ed alla maiolica o porcellana.

Questi tre ultimi prodotti sono più duri, perché cotti a temperatura superiore. La distinzione tra terracotta ordinaria ed altri prodotti deve quindi farsi in base alla temperatura di cottura, giacché grès ceramici, terraglia e porcellana diventano impermeabili e resistenti alle scalfitture dell'acciaio. Impermeabilità e scalfibilità devono quindi costituire altri due criteri di giudizio.

Le attrici nella causa principale propongono di definire come prodotti di «terracotta comune» quelli a base di argilla ferruginosa o calcarea, poco o punto vetrificati, cioè ottenuti a temperature piuttosto basse, con porosità permeabile ai gas ed ai liquidi, scalfibili dall'acciaio.

La *Commissione* sostiene che nel settore ceramico le suddivisioni sistematiche sono difficili, trattandosi di prodotti con differenze molto sfumate, e che i criteri devono scegliersi di volta in volta. D'altra parte, le suddivisioni tra categorie di prodotti sono funzione della finalità e dell'uso delle suddivisioni stesse.

La temperatura è un elemento secondario, che dipende dal materiale ed anche dal prodotto che si vuole ottenere.

La porosità può servire per distinguere l'argilla comune dalla porcellana, ad esempio. È chiaro che le note esplicative di Bruxelles si riferiscono alla distinzione tra porcellana ed altri prodotti di ceramica, piuttosto che alla distinzione netta tra i vari prodotti di ceramica.

Di conseguenza, tale distinzione deve operarsi in un secondo tempo, il che evita contraddizioni tra il parere della Commissione, da un lato, e le note esplicative della nomenclatura di Bruxelles, dall'altro.

In generale, la struttura deve ritenersi grossolana se presenta rigonfiamenti, corpi estranei e fessure superiori a 0,1 mm, cioè visibili ad occhio nudo e se tali elementi grossolani sono rappresentativi per la struttura della massa generale.

La Commissione non attribuisce grande importanza alle discordanze linguistiche tra i vari testi facenti fede della tariffa doganale: vi è una correlazione tra prodotto e materie prime. È quindi irrilevante se in un caso si pone l'accento sul prodotto finale ed in un altro caso sulla meteria prima di cui tale prodotto è composto.

L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni all'udienza del 28 gennaio 1976.

In diritto

1 Con ordinanze del 5 agosto 1975, presentate in cancelleria l'11 settembre 1975, il Bundesfinanzhof ha sottoposto alla Corte, a norma dell'art. 177 del trattato CEE, alcune questioni pregiudiziali circa l'interpretazione delle voci doganali 69.12 A, 69.12 C, 69.13 A e 69.13 C della tariffa doganale comune (regolamento del Consiglio 28 giugno 1968, n. 950, GU n. 172, modificato da regolamenti posteriori).

2 Data la sostanziale identità delle questioni sollevate nei due provvedimenti, è opportuno riunire le due cause per la sentenza.

3 Dai provvedimenti di rinvio si rileva che le questioni sono sorte nell'ambito di controversie vertenti su pareri ufficiali in materia di classificazione doganale delle merci, pareri vincolanti per l'amministrazione doganale («verbindliche Zolltarifauskunf») emessi da un organo doganale tedesco nel 1972 e nel 1973 a proposito di alcuni prodotti di ceramica.

Nel primo parere ufficiale alcuni prodotti di ceramica sono stati classificati sotto la voce 69.13 C della TDC, in quanto definiti «oggetti d'arredamento o di ornamento di terracotta fine».

Nel secondo parere ufficiale, altri prodotti sono stati classificati sotto la voce 69.12 C II, in quanto «vasellame di terracotta fine».

Gli importatori hanno obiettato che tali prodotti avrebbero dovuto invece venir classificati sotto le voci 69.13 A e, rispettivamente, 69.12 A in quanto si trattava di prodotti di «terracotta comune».

4 Nella causa 98-75 il Bundesfinanzhof chiede come si debbano interpretare le espressioni «oggetti di arredamento e di ornamento di terracotta comune» e «oggetti di arredamento e di ornamento di altre materie ceramiche» ricorrenti nelle voci doganali 69.13 A e 69.13 C della TDC e come si debbano distinguere tra loro le rispettive nozioni.

Il problema principale si impernia dunque sull'interpretazione dell'espressione «di terracotta comune», che costituisce il criterio di classificazione.

5 Le voci tariffarie di cui trattasi sono così suddivise:

69.12 Vasellame e oggetti di uso domestico o da toletta, di altre materie ceramiche:

A. di terracotta comune

B. di grès

C. di terracotta fine o di terraglia

I. bianca o unicolore

II. altri

D. di altre materie ceramiche

69.13 Statuette, oggetti di fantasia, di arredamento o di ornamento anche personale:

A. di terracotta comune

B. di porcellana

C. di altre materie ceramiche.

6 Si deve anzitutto stabilire se l'espressione «di terracotta comune» vada interpretata unicamente in funzione della natura della materia prima ed eventualmente della lavorazione cui è stata sottoposta durante la fabbricazione, oppure se si debba pure tener conto delle caratteristiche oggettive del prodotto.

Dalle ordinanze di rinvio risulta che le autorità doganali tedesche si sono attenute a quest'ultimo criterio, tenendo conto soprattutto della finezza della grana e dell'omogeneità della struttura, mentre gli importatori hanno invocato dichiarazioni rilasciate dai produttori, che sostenevano di aver impiegato materie prime naturali, che non hanno subito alcuna preparazione speciale; finezza ed omogeneità erano dovute alle caratteristiche delle argille impiegate nella produzione.

7 Per garantire la certezza del diritto e per facilitare la gestione amministrativa, il criterio decisivo per la classificazione delle merci nella TDC è costituito dalle caratteristiche e dalle proprietà oggettive delle merci stesse, salva restando la possibilità di avvalersi di altre indicazioni o di riferirsi a circostanze particolari che implichino criteri diversi.

8 Si deve comunque stabilire quali siano le caratteristiche e le particolarità oggettive dei prodotti di cui trattasi, che consentano di effettuare una distinzione merceologica utile per la loro classificazione doganale.

9 L'amministrazione tedesca, come pure la Commissione, si richiamano ad un parere fornito nel giugno 1972 dal comitato della nomenclatura — istituito dal regolamento del Consiglio 16 gennaio 1969 n. 97, relativo alla misure da adottare per l'applicazione uniforme della nomenclatura della tariffa doganale comune (GU n. L 14 del 21 gennaio 1969) — a seguito di una richiesta relativa alla classificazione di piastrelle di ceramica di cui alla voce 69.08.

Le piastrelle — è detto nel parere — rientrano nella sottovoce B II in quanto prodotti «di altre materie ceramiche» e non nella voce B I (prodotti «di terracotta comune») giacché la struttura interna, pur presentando una composizione granulosa di colore non uniforme, è omogenea e regolare, il che fa presumere che l'argilla impiegata nella fabbricazione sia stata sottosposta a una preparazione — e più particolarmente ad una raffinazione — più spinta di quella necessaria per la fabbricazione dei prodotti di terracotta comune.

Tuttavia le attrici nella causa principale hanno sostenuto che la regolarità e l'omogeneità della merce non possono costituire un criterio, assunto che hanno corroborato con un richiamo alle note esplicative della nomenclatura di Bruxelles, che definiscono la nozione di terracotta comune senza far ricorso alle nozioni di omogeneità e regolarità del prodotto.

10 Le note esplicative della nomenclatura di Bruxelles contengono, a proposito del sotto-capitolo II del capitolo 69 della TDC, le seguenti «considerazioni generali»:

«La classificazione dei prodotti ceramici nel presente sottocapitolo si fonda unicamente sulla natura degli oggetti fabbricati ... ad eccezione:

1)

2) del vasellame e delle stoviglie o degli oggetti da toletta che, a seconda che siano di porcellana o di altre materie ceramiche, rientrano nelle voci 69.11 oppure 69.12.

I. Porcellane

Le porcellane di cui alla voce 69.11 sono le porcellane ...

II. Prodotti di ceramica diversi dalla porcellana

I prodotti di altra materia ceramica di cui alla voce 69.12 sono i seguenti:

A) Vasi d'impasto poroso che, contrariamente alle porcellane, sono permeabili ai liquidi, opachi, scalfibili dall'acciaio e la cui frattura aderisce alla lingua. I due tipi sono:

1) Prodotti di terracotta comune a base di argilla comune ferruginosa e calcarea (terra da mattoni); la loro frattura è terrosa e opaca, l'impasto è colorato (generalmente scuro, rosso o giallo). Si possono verniciare e smaltare.

2) Sotto il nome di maiolica rientrano molti prodotti più o meno fini. Essi sono smaltati, onde renderli artificialmente impermeabili. Sono fabbricati con argilla finemente stemperata e diluita in acqua, sono sottoposti a cottura più prolungata rispetto alle terrecotte comuni, però senza giungere alla semivetrificazione, il che consente una finezza ed omogeneità dell'impasto, che distingue tali prodotti dalla porcellana.

B) I grès ceramici che, come le porcellane da cui si distinguono per la loro opacità, sono vasellame d'impasto compatto....

C) Alcune ceramiche che tendono, sotto l'aspetto commerciale, ad imitare la porcellana nell'aspetto esterno:...

Per l'interpretazione delle voci 69.11 e 69.12, tali prodotti non vanno considerati come porcellane».

Le note esplicative della TDC, a loro volta, si richiamano a dette «considerazioni generali» per quel che riguarda la portata dei termini «porcellana», «terracotta comune», «terracotta fine», «terraglia» e «grès» impiegati nelle voci o sotto-voci del sottocapitolo II del capitolo 69.

11 È pacifico che, nel silenzio della disciplina comunitaria, in mancanza di note esplicative o in assenza di ulteriori chiarimenti da parte dell'autorità comunitaria, le note esplicative della nomenclatura di Bruxelles hanno il valore di mezzo idoneo per l'interpretazione delle voci della TDC.

Resta però da vedere se le note della nomenclatura di Bruxelles summenzionate contengono elementi per operare la distinzione tra prodotti di «terracotta comune» e prodotti di «terracotta fine» o «di altre materie ceramiche».

Dal tenore di tali note si evince che esse si limitano a distinguere la voce 69.11 dalla voce 69.12, cioè tra vasellame «di porcellana» e vasellame «di altre materie ceramiche», ma non contengono nessun riferimento alle sotto-voci della voce 69.12. Ciò si spiega indubbiamente con il fatto che le nomenclatura di Bruxelles, nel capitolo 69, non contempla nessuna sotto-voce.

Se ne deve concludere perciò che le note esplicative della nomenclatura di Bruxelles non escludono che la finezza della grana e l'omogeneità della struttura possano costituire un criterio per delimitare le sotto-voci della TDC di cui trattasi.

12 D'altro canto, il parere di cui sopra fornito dal comitato per la nomenclatura, pur se non vincolante e pur se relativo ad un prodotto rientrante in una voce doganale diversa da quella della fattispecie, può costituire un elemento indicativo attendibile favorevole alla presa in considerazione della finezza della grana e dell'omogeneità della struttura della merce, in quanto esse costituiscono caratteristiche oggettive del prodotto ai fini dell'interpretazione e della delimitazione della nozione di «terracotta comune».

Tale conclusione pare consona all'economia generale della TDC in questo settore, giacché si presuppone che, impiegando terracotta comune che costituisce la materia prima di tipo più semplice, si ottengono oggetti di modesto valore, mentre da una materia prima ceramica più pregiata, si ottengono prodotti meno grossolani.

Se la versione tedesca della voce 69.12 non mette forse sufficientemente in luce tale differenza, altre versioni sono molto chiare al riguardo, giacché fanno ricorso a termini come «en poterie fine», «fine pottery» e «di terracotta fine» per designare i prodotti fabbricati impiegando una materia prima diversa dalla «terracotta comune».

13 Le attrici nel procedimento principale hanno osservato che finezza di grana e omogeneità di struttura sono criteri troppo poco precisi e troppo soggettivi per consentire una valida delimitazione delle voci tariffarie.

14 Risulta però che negli ambienti professionali sono emersi a questo riguardo alcuni orientamenti di cui potrebbero avvalersi le autorità doganali, come ha osservato la Commissione in corso di causa.

15 Si deve quindi concludere che l'interpretazione e la delimitazione delle sotto-voci 69.12 A e 69.12 C (vasellame «in terracotta comune» e «in terracotta fine») e delle sotto-voci 69.13 A e 69.13 C (oggetti di arredamento e di ornamento «in terracotta comune» ed «in altre materie ceramiche») si devono effettuare in base alla finezza della grana e dell'omogeneità di struttura, cosicché non si può includere tra i prodotti di terracotta comune un prodotto di struttura molto fine ed omogenea.

Spetta al giudice nazionale stabilire se gli oggetti di cui è causa possiedano di fatto i requisiti per essere classificati nell'una o nell'altra sotto-voce.

Sulle spese

16 Le spese sostenute dalla Commissione, che ha presentato osservazioni alla Corte, non sono ripetibili. Nei confronti delle parti, il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato nel corso della causa pendente dinanzi al giudice di merito, cui spetta quindi di pronunciarsi sulle spese.

Per questi motivi,

LA CORTE,

pronunciandosi sulle questioni sottopostele dal Bundesfinanzhof, con ordinanza 5 agosto 1975, afferma per diritto:

L'interpretazione e la delimitazione delle sottovoci 69.12 A e 69.12 C (vasellame «in terracotta comune» e «in terracotta fine») e delle sotto-voci 69.13 A e 69.13 C (oggetti di arredamento e di ornamento «in terracotta comune» e «in altre materie ceramiche») devono effettuarsi in funzione della finezza della grana e dell'omogeneità di struttura, cosicchè è impossibile includere tra i prodotti di terracotta comune un prodotto di struttura molto fine ed omogenea.

R. Lecourt H. Kutscher A. O'Keeffe A. M. Donner

J. Mertens de Wilmars M. Sørensen A. J. Mackenzie Stuart

Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 18 febbraio 1976.

Il cancelliere

A. Van Houtte

Il presidente

R. Lecourt